

DELIBERA N. 140/04/CSP

**Violazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dell'articolo 23, comma 1, della delibera n. 60/04/CSP da parte della Società dei giornalisti S.r.l.
(Quotidiano "Ultime Notizie Reggio")
(29 maggio 2004)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 10 giugno 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 60/04/CSP del 14 aprile 2003, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate nei mesi di maggio e giugno 2004*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 del 19 aprile 2004;

VISTO l'articolo dal titolo «*Elezioni: Delrio al 48,1% e Baldi al 14,5%*», pubblicato dal quotidiano "*Ultime Notizie Reggio*" nell'edizione del 29 maggio 2004, a pagina 3, contenente un sondaggio, effettuato da Piramix, sulle intenzioni di voto dei cittadini reggiani in vista delle elezioni amministrative 2004;

VISTA la segnalazione trasmessa dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Emilia, pervenuta in data 29 maggio 2004 (prot. n. 244/EA/04/NA) e successivamente integrata con nota del 4 giugno 2004 (prot. n. 271/EA/04/NA), da cui risulta la presunta violazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell'articolo 23, comma 1, della delibera n.60/04/CSP, a seguito della pubblicazione del sondaggio in questione, in quanto effettuato nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni;

VISTA la richiesta di controdeduzioni relativa alla fattispecie in esame, trasmessa dal Dipartimento Garanzie e Contenzioso per telefax in data 8 giugno 2004 (prot. n. 305/EA/04/NA);

RILEVATO che la società editrice ha fatto pervenire la propria memoria giustificativa (prot. n. 315/EA/04/NA del 9 giugno 2004), in cui si precisa che il giornale non ha violato la normativa vigente, in quanto ha riportato i dati di un sondaggio commissionato dall'emittente locale "Telereggio", ampiamente diffuso dall'emittente medesima nel Tg delle ore 19.30 del giorno precedente, vale a dire il 28 maggio 2004;

RITENUTA l'inconsistenza delle giustificazioni prodotte, in quanto nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto;

RILEVATA la sussistenza della violazione, documentata dalla copia del giornale acquisita in atti in data 7 giugno 2004 (prot. n. 288/EA/04/NA);

CONSIDERATA la necessità di provvedere, risultando violate le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 28/2000, nonché le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, della citata delibera n. 60/04/CSP, in quanto la pubblicazione del sondaggio in questione contravviene al divieto secondo cui *"nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto"*;

VISTA la proposta del Dipartimento Garanzie e Contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

1. La Società dei Giornalisti S.r.l., con sede in Reggio Emilia – Via Campo Samarotto, 10 – 42100 deve:

- dichiarare nel primo numero utile della testata che la pubblicazione dei dati del sondaggio di cui alla presente delibera, identificata con la data di pubblicazione, la

pagina e il titolo dell'articolo « *Elezioni: Delrio al 48,1% e Baldi al 14,5%*», che lo conteneva, è stata effettuata in violazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell'articolo 23, comma 1, della delibera n.60/04/CSP del 14 aprile 2004, in quanto effettuata nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni;

- evidenziare tale dichiarazione in apposito riquadro con il medesimo rilievo, collocazione e caratteristiche editoriali di pubblicazione del citato sondaggio;
- fare riferimento in tale sede al presente provvedimento;
- dare immediato riscontro dell'avvenuto adempimento con l'invio di un fax al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Dipartimento Garanzie e Contenzioso - Ufficio Garanzie - Napoli - n. telefax 081/7507550".

Roma, 10 giugno 2004

IL COMMISSARIO RELATORE
Giuseppe Sangiorgi

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per il SEGRETARIO GENERALE
Silvana Nouglian